



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

Giunta

Estratto del Verbale n. 7 del 18 ottobre 2017

Punto 5

Oggi, 18 ottobre 2017, alle ore 15.00, nella Sala riunioni, si riunisce la Giunta del DICAM, giusta convocazione del direttore del 13 ottobre 2017.

Sono presenti: i proff. M. Bolognari, direttore, G. Giordano, vice direttore, L. Catalioto, A. De Angelis, J. Linder, e C. Malta, C. Meliaddò, F. Rizzo, G. Ucciardello, e il segretario verbalizzante A. Baglio

Sono assenti i proff: L. Campagna, e il segretario amministrativo G. La Spada.

Constatato il raggiungimento del numero legale, il Direttore apre la seduta.

OMISSIS

5) Proposta di Convenzione di attività di collaborazione scientifica e supporto alla didattica con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana

Il Direttore comunica che da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana rappresentato dall'Arch. Vincenzo Caruso, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, con sede in via F. Crispi, 25 –Caltanissetta, è stata avanzata la proposta di Convenzione per l'attività di collaborazione scientifica e supporto alla didattica. Il referente e responsabile della presente Convenzione che coordinerà le attività didattiche, di ricerca scientifica e di tirocinio curriculare sarà la prof.ssa Caterina Ingoglia.. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Il Direttore, procede alla lettura dello schema della Convenzione che qui di seguito viene riportata:

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

E SUPPORTO ALLA DIDATTICA

AI SENSI DEL TESTO COORDINATO – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

(D.L.vi 22.01.04 22.01.04 N.42 – 24.03.06 N.156 e 157)

Tra l'**Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana** – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana con sede in Palermo in via delle Croci, 8 C.F. n. 80012000826, P.I. n. 02711070827 rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Vincenzo Caruso, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, con sede in via F. Crispi, 25 – 93100 Caltanissetta;

(d'ora innanzi denominato “Dipartimento”)

e

il **Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina** con sede legale in Messina, Polo dell'Annunziata - 998168 Messina, C.F. n. 80004070837, rappresentato dal Direttore Prof. Mario Bolognari o da un suo delegato;

(d'ora innanzi denominato “Contraente”).

Premesso

che, l'Università degli studi di Messina e l'Assessorato Regionale BB.CC. I.S. sono in regime di Convenzione dal 2015;

che le Regioni, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;

che, è interesse di questo Dipartimento, avviare accordi con i suddetti Enti per promuovere ricerche, studi ed altre attività conoscitive negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche;

che, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, ha il fine di incrementare tutte le azioni per la piena conoscenza e favorire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico e archeologico ricadente nel territorio del Comune di Gela (CL);

che, l'Università degli Studi di Messina, svolge da decenni attività di ricerca archeologica nel sito di Gela, come risulta da pregresse Convenzioni con questa Soprintendenza, con il Museo Archeologico e il Parco Archeologico di Gela e da diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche;

che, in questo quadro le attività di studio e ricerca, di cui al presente atto, assumono la connotazione di collaborazione scientifica, essendo paritetico l'interesse sia da parte del Dipartimento che del Contraente;

che, le attività di studio e ricerca proposte dal Contraente, sono comunque compatibili con le attività istituzionalmente svolte dal Dipartimento;

che, i risultati ottenuti, rivestono particolare importanza nel campo dell'archeologia della Sicilia centro-meridionale.

che, il Soprintendente, con nota del 21.02.2017 prot. n. 1259 ha chiesto al Dipartimento Regionale BB.CC. I.S. di autorizzare la stipula di Convenzione tra la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta e il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, al fine di consentire l'attività di studio e ricerca presso l'antica polis di Gela,

che, con nota del 8.03.2017 prot. n. 12782, il Dipartimento ha autorizzato la stipula della Convenzione.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Finalità della Convenzione

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Lo scopo della Convenzione è quello di instaurare un rapporto costante di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di studio e ricerca del Dipartimento e le medesime attività del Contraente possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento a:

- problematiche storiche e archeologiche relative all'antica *polis* di Gela, affrontate anche con l'ausilio delle più aggiornate metodologie di ricerca archeologica (ivi comprese le prospezioni geofisiche e lo scavo archeologico);
- ricerche sulla cultura materiale dai diversi contesti della città (aree sacre, abitato, impianti produttivi, necropoli), dal periodo arcaico all'ellenismo;

- aspetti della documentazione epigrafica e numismatica;
- ricerche e attività relative alla comunicazione del patrimonio culturale e all'archeologia pubblica.

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi eventualmente con ulteriori, qualora necessarie, specifiche intese, sulla base di schemi da approvarsi dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale BB.CC.I.S. e dagli Organi a ciò preposti per l'Ente Contraente, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica.

A) – Collaborazione scientifica

Il Dipartimento e il Contraente, favoriranno la collaborazione tra le parti nei settori di cui all'art.1, attraverso le modalità sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionale ed internazionale.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi fra le parti, da approvarsi, come indicato all'art. 2 della presente Convenzione.

B) - Supporto alla didattica

Il Dipartimento dichiara la propria disponibilità ad offrire al Contraente supporto per attività formative, con possibilità di accesso alle proprie strutture nelle forme seguenti:

- 1) visite didattiche universitarie;
- 2) assistenza culturale a studenti, laureandi e dottorandi, ex legge n. 196/97;
- 3) elaborazione di percorsi didattici, predisposizione di materiale e sussidi audiovisivi ecc.....;
- 4) organizzazione di laboratori, lezioni frontali, conferenze, dibattiti, seminari e convegni;
- 5) attività archeologiche.

Alle funzioni ed ai compiti derivanti dagli accordi di cui all'art. 2 della presente Convenzione, il Dipartimento provvede, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali disponibili e ai sensi della legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, il Dipartimento e il Contraente si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento delle attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 1, saranno svolte con personale di entrambe le parti, sia presso le strutture del Dipartimento che presso le strutture del Contraente.

Il personale dei due Enti, che si rechi presso la sede dell'altro Ente, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'Ente ospitante.

Il Contraente si impegna a farsi carico totalmente delle spese di viaggio e alloggio del personale dell'Università stessa e di ogni altro onere o spesa discendente dall'attività di scavo e ricerca, prevista dalla presente Convenzione.

Art.4 – Responsabili della Convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Soprintendente di Caltanissetta.

Il Contraente indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione la Prof.ssa Caterina Ingoglia che coordinerà le attività didattiche, di ricerca scientifica e di tirocinio curricolare.

Art.5 – Copertura assicurativa

Il Contraente garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività di collaborazione scientifica oggetto della presente Convenzione, nonché degli studenti, laureandi e dottorandi che potrebbero frequentare i locali e/o i laboratori dell'Amministrazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e 2B.

Art.6 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che, sia il prodotto delle attività inerenti gli obiettivi in Convenzione, che il regime di utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolte in attuazione della presente Convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione che tengano conto dei diritti del Dipartimento di riproduzione di beni culturali e di copyright.

Art.7 – Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.L. 9 settembre 2008, n. 81.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Dipartimento, così come quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture del Contraente e del Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.L.vo n. 81 del 9.04.2008.

Al riguardo i Contraenti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 81 del 9.04.2008, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute, pone a carico del datore di lavoro.

Art.8 – Durata della Convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso.

La presente Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti di entrambe le parti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di 30 giorni;

lo scioglimento della presente Convenzione, non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art.9 – Trattamento dei dati personali

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.L.vo n. 196 del 2003 e s.m.i.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Amministrazione, unicamente per le finalità connesse alla presente Convenzione.

Art.10 – Controversie

Il Dipartimento ed il Contraente concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dell'atto stesso, sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. Italiano.

Art.11 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Per il Dipartimento BB.CC.I.S.

Il Soprintendente di Caltanissetta
(Arch. Vincenzo Caruso)

Per il Contraente

Il Direttore del Dipartimento
Civiltà Antiche e Moderne
(Prof. Mario Bolognari)

Il Direttore sottopone all'approvazione la proposta. La Giunta approva e delibera l'invio della convenzione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione d'Ateneo.

Il Direttore dà lettura della verbalizzazione del p. 5); la Giunta approva..

Non essendoci ulteriori punti all'o.d.g. da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16.25

Letto, firmato e sottoscritto

Firmato
Il segretario verbalizzante
Antonio Baglio

Firmato
Il Direttore
Prof. Mario Bolognari

È copia conforme all'originale
Messina, 19 ottobre 2017